

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 dicembre 1964, concernente il disegno di decreto
legislativo sull'assicurazione obbligatoria degli alveari
contro i danni causati dalla marciaia delle api

(del 19 febbraio 1965)

La Commissione della Legislazione ha esaminato attentamente il messaggio del Consiglio di Stato proponente la modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo del 15 settembre 1938 concernente la partecipazione dello Stato alla spesa per l'assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla peste delle api.

Il sussidio statale previsto dall'art. 3 del citato decreto non ha mai subito alcun adeguamento e si cifra in centesimi 8 per arnia assicurata.

Per contro il tasso di assicurazione per ogni arnia, che in virtù dell'art. 2 del decreto in discorso è fissato in un minimo di 20 centesimi, è stato adeguato a due riprese mediante modifiche dell'art. 2 del Regolamento di applicazione: nel 1952 e nel 1963, con un aumento di centesimi 10 per ogni volta.

Ne consegue che, mentre detto tasso è salito a centesimi 40 (aumento del 100 %), la partecipazione statale è ancora erogata nella stessa misura del 1938.

La Commissione ritiene pertanto giustificata e opportuna la domanda di aumento da cent. 8 a cent. 15 per arnia della sovvenzione dello Stato presentata dalla Società ticinese di apicoltura, amministratrice, sotto il controllo del Dipartimento dell'economia pubblica, della Cassa di assicurazione.

L'aumentato costo della vita sopravvenuto nei 27 anni da che l'assicurazione è stata istituita, i maggiori oneri di assicurazione a carico degli apicoltori e la necessità di mantenere e incrementare il già ragguardevole patrimonio apicolo, sono i motivi che determinano questa conclusione favorevole all'accoglimento della modifica proposta dal Dipartimento.

Il maggior onere a carico dello Stato, calcolato sull'esistenza di 12.496 arnie alla fine del 1963, si aggirerà sul migliaio di franchi, importo evidentemente di poco conto.

Per queste ragioni, la Commissione propone al Gran Consiglio di accogliere i considerandi del messaggio governativo e l'accettazione integrale del disegno di decreto che modifica l'art. 3 del decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull'assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia delle api.

Per la Commissione della Legislazione:

P. Bignasca, relatore

Agostinetti — Bernasconi — Bordoni —
Induni — Lepori — Tamburini